



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/197/CU05/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEL CONTROLLO
SULLA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA DISMISSIONE DELLE DIGHE**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584**

Punto 5) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome esprime l'intesa sull'ultima versione del testo, trasmesso con nota DAR prot. n. 27075 del 5 dicembre 2023, con la raccomandazione al MIT di effettuare una valutazione più approfondita degli emendamenti di seguito riportati, che rivestono carattere propositivo e hanno un intento migliorativo del testo.

❖ **Art. 3 (Compiti della Direzione generale)**

All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. *Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la Direzione generale fornisce alle Regioni il supporto tecnico richiesto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, per le attività di approvazione dei progetti e di controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione.*”

❖ **Art. 35 (Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione)**

All'art. 35, comma 2, alla fine della lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: “, *nonché la loro classificazione in ragione del rilievo della funzionalità per le finalità di protezione civile assunta durante gli eventi sismici o della rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*”.

❖ **Art. 39 (Disposizioni per le opere di derivazione)**

All'art. 39, comma 1, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: “*L'idoneità tiene conto anche dell'esito delle verifiche, se dovute, previste dall'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di sicurezza sismica*”.

Roma, 6 dicembre 2023